

La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*

di Francisco Fernández Segado**

SOMMARIO: 1. - La dignità della persona come valore giuridico fondamentale del costituzionalismo del secondo dopoguerra. 2. - La proclamazione costituzionale della dignità della persona nell'art. 10.1 della Costituzione spagnola del 1978. 2.1. Genesi della norma. 2.2. Dignità della persona e ordine dei valori. 2.3 Caratterizzazione della dignità della persona. 3. - Natura e potenzialità del mandato previsto nell'art. 10.1. 4. - La dignità della persona e i diritti fondamentali. 4.1. La dignità come fonte di tutti i diritti. 4.2. Uguaglianza in dignità e titolarità dei diritti. 4.3. Diritti inerenti alla dignità. 4.4. La dignità della persona come freno di fronte all'esercizio abusivo dei diritti.

1.- La dignità della persona come valore giuridico fondamentale del costituzionalismo del secondo dopoguerra

Una delle principali caratteristiche del costituzionalismo del secondo dopoguerra è l'aver elevato la dignità della persona alla categoria di nucleo assiologico della Costituzione e, perciò, a valore giuridico supremo dell'ordinamento, e l'aver ottenuto questo effetto in modo praticamente generalizzato ed in ambiti socio-culturali assai differenti, come dimostrano gli esempi qui di seguito indicati. Ciò ha una spiegazione facilmente comprensibile. Gli orrori della Seconda guerra mondiale avrebbero avuto un tale impatto sull'intera umanità, da diffondere ovunque, prima, un sentimento di rifiuto, e poi, di radicale innovazione, che avrebbero spinto in una direzione che riteniamo sintetizzata con assoluta chiarezza nel primo paragrafo del Preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 10 dicembre del 1948, nel quale si può leggere quanto segue:

«Considerando che il riconoscimento dell'intrinseca dignità e dei diritti eguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana sono il fondamento della libertà, giustizia e pace nel mondo».

Partendo da questa affermazione, l'art. 1 della medesima Dichiarazione proclama, poi, che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, previsione che, come è ben noto, ricorda molto da vicino il primo alinea dell'art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 («Gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti») e, se si condivide l'orientamento di Jellinek¹, il modello della Dichiarazione, costituito dai *Bills of Rights* degli Stati dell'Unione nordamericana².

Come si è detto, la caratteristica in precedenza enunciata è presente in Costituzioni riconducibili a contesti di diversissima natura. Così, la Costituzione del Giappone del 1946, nel suo art. 13, proclama che: «Ogni persona godrà del rispetto che merita in quanto tale», aggiungendo immediatamente che: «il diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità sono, nella misura in cui non siano in contrasto con il benessere generale, il fine fondamentale della legislazione e delle altre attività del Governo». A loro volta, i diritti

* Traduzione in lingua italiana di Miryam Iacometti, Università degli Studi di Milano.

** Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università Complutense di Madrid.

1 G. Jellinek, *La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano*, in G. Jellinek, E. Boutmy, E. Doumergue, A. Posada, *Orígenes de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano*, J.G. Amuchastegui, Editora Nacional, Madrid, 1984, p. 57 ss.; in particolare pp. 72-76.

2 Basti ricordare, per esempio, che, ai sensi del punto I della *Dichiarazione dei diritti*, accolta nella Costituzione del Massachusetts, del 2 marzo 1780: «All men are born free and equal, and have certain natural, essential and inalienable rights».

fondamentali sono attribuiti ai componenti della società e delle future generazioni come diritti eterni ed inviolabili. Ed anche se si è affermato³ che il Preambolo e la *Dichiarazione dei diritti* della Costituzione giapponese meglio riflettano le tradizioni e gli ideali della Repubblica nord-americana piuttosto che quelli del Giappone, a causa della fortissima influenza direttiva che gli Stati Uniti hanno esercitato sui costituenti giapponesi, ciò non è assolutamente di ostacolo ad apprezzare questa sensibilità di particolare favore per i valori umani.

In un contesto sociale, culturale e anche religioso profondamente diverso, quale è quello della Repubblica Islamica dell'Iran, si può cogliere la medesima sensibilità. La Costituzione del 1979, dopo aver proclamato all'art. 2 che la Repubblica Islamica è un sistema fondato sul rispetto dei valori supremi dell'uomo, dispone che: «la persona, la vita, i beni, i diritti, la dignità, il domicilio e il lavoro delle persone sono inviolabili».

Anche in America Latina si può rilevare questa sensibilità per i valori umani. Ricordiamo che nella Costituzione del Perù del 1979, abrogata da quella oggi vigente del 1993, i costituenti hanno proclamato la loro fede nella primazia della persona umana e nel fatto che tutti gli uomini, uguali in dignità, godano di diritti di validità universale, anteriori e superiori rispetto allo Stato. La vigente Costituzione del Guatemala del 1985 proclama all'art. 4 che tutti gli esseri umani sono liberi ed uguali in dignità e in diritti, per aggiungere, poi, che nessuna persona può essere assoggettata a servitù o ad altra condizione che riduca la sua dignità.

Questa sensibilità nei confronti dell'essere umano ha profondamente permeato il costituzionalismo occidentale europeo, che ha consacrato la dignità di ogni essere umano come valore materiale centrale della Carta fondamentale, traendo dallo stesso un amplissimo riconoscimento dei diritti della persona ed una molteplicità di meccanismi di garanzia.

Questo è il caso della Costituzione italiana, il cui art. 2 proclama che: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; previsione con la quale, come ha posto in evidenza Mortati⁴, il costituente enuncia in modo chiarissimo due presupposti irrinunciabili della forma democratica dello Stato: il principio personalista e quello di eguaglianza. In questo modo, i diritti inviolabili dell'uomo non possono essere concepiti come l'effetto di una autolimitazione dello Stato repubblicano, ma, come sostiene Paladin⁵, essi rappresentano piuttosto «un dato congenito dell'ordinamento statale vigente»; si tratta in particolare di quella decisione che separa il nuovo Stato del dopoguerra dallo Stato totalitario creato dal fascismo. D'altra parte, non è inutile ricordare che l'effettiva vigenza dei diritti dell'uomo, sia considerato come singolo che come parte delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà; tra la vigenza dei diritti ed il rispetto dei doveri vi è una stretta correlazione, per cui alla «inviolabilità» dei diritti corrisponde la «inderogabilità» dei doveri. E nonostante il fatto che la Costituzione non faccia espresso riferimento alla dignità della persona, questa è da considerarsi come riconosciuta in quanto i diritti inviolabili dell'uomo sono inerenti alla dignità stessa e, pertanto, si fondano su di essa.

La Costituzione italiana si spinge ancora più in là nel suo ultimo fine, quello di raggiungere il pieno sviluppo della personalità umana, obiettivo con il quale si cerca di

³ I.D. Duchacek, *Derechos y libertades en el mundo actual*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1976, p. 39.

⁴ C.Mortati, *Commento all'articolo 1 della Costituzione italiana*, in Giuseppe Branca (a cura), *Commentario della Costituzione*, T.I, (*Principi fondamentali*), Zanichelli Editore- Soc. Ed. del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 1 ss., in particolare pp. 6-7.

⁵ Cfr. L. Paladin, *Diritto costituzionale*, CEDAM, Padova, 1991, pp. 562-563.

dare concreta realizzazione al riconoscimento dei diritti inviolabili. Secondo questo orientamento deve essere interpretato il secondo comma dell'art. 3, conosciuto come la "clausola Lelio Basso", secondo cui: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana...». Una clausola di questo tenore smentisce, come già sosteneva lo stesso deputato italiano a cui viene attribuita la sua paternità, Lelio Basso, tutte quelle previsioni costituzionali che considerano come già realizzato ciò che è ancora da realizzarsi (la democrazia, l'eguaglianza, ecc.). Per questa ragione, la previsione assume una potenzialità giuridica che trascende quella di un semplice mandato al legislatore, trasformandosi in una norma chiamata a superare questa evidente contraddizione della Carta fondamentale mediante la modifica della stessa organizzazione costituzionale in senso materiale⁶. I potenziali effetti di trasformazione della clausola in questione sono perfettamente sintetizzati in una nota affermazione di Calamandrei, secondo la quale: «per compensare le forze di sinistra della rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella costituzione una rivoluzione promessa»⁷.

La Legge fondamentale di Bonn del 1949 avanza in modo significativo nella stessa direzione. La sua norma di apertura (art. 1.1) proclama solennemente: «La dignità dell'uomo è inviolabile ed il suo rispetto e la sua protezione costituiscono un dovere di tutti i poteri dello Stato», per aggiungere, nel seguente comma dello stesso articolo (art. 1.2): «Conformemente a ciò, il popolo tedesco riconosce i diritti inviolabili ed inalienabili dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo». Come ha riconosciuto il Tribunale costituzionale federale, questo articolo figura tra i principi di base della Costituzione che indirizzano tutti i precetti della Legge fondamentale⁸. In un'altra occasione⁹, lo stesso Tribunale costituzionale ha ammesso che la dignità è il valore giuridico supremo dell'ordine costituzionale.

La maggiore problematica che doveva suscitare questo innalzamento della dignità dell'essere umano alla categoria di nucleo assiologico centrale dell'ordine costituzionale consisteva proprio nel definire cosa si dovesse intendere per «dignità dell'uomo». Forse una delle definizioni più citate è quella di von Wintrich¹⁰, secondo il quale la dignità dell'uomo consiste nel fatto che «l'uomo, come ente etico-spirituale, può per sua propria natura, consciamente e liberamente, autodeterminarsi, formarsi ed agire nel mondo che lo circonda». Le difficoltà che si incontrano nel definire il concetto di dignità sono evidenziate dal fatto che la dottrina giuridico-costituzionale non è ancora pervenuta ad una definizione soddisfacente, poichè i tentativi di darne una sono naufragati in formulazioni di carattere generale («contenuto della personalità», «nucleo della personalità umana»...)¹¹.

Nonostante le difficoltà precedentemente segnalate, Stein¹², considerando il significato etimologico del termine, ha tentato un approccio al concetto che riteniamo utile. «Dignità» (*Würde*) è un sostantivo astratto dell'aggettivo «valore» (*wert*) e significa, originariamente, la materializzazione di un valore. Secondo ciò, il riferimento dell'art. 1.1 dovrebbe

6 U. Romagnoli, *Il principio d'uguaglianza sostanziale*, in G. Branca (a cura), *Commentario della Costituzione*, cit., Tomo I, pp. 162 ss.; in particolare p. 166.

7 P. Calamandrei, *Introduzione storica sulla Costituente*, in P. Calamandrei e A. Levi (a cura), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1960, vol. 1°, p. 1.

8 BVerfGE, 6, pp. 32 ss.; in particolare p. 36.

9 BVerfGE, 45, pp. 187 ss.; in particolare p. 227.

10 Von Wintrich, *Zur Problematik der Grundrechte*, 1957, p. 15, citato da E. Stein, *Lehrbuch des Staatsrechts*, Tübingen, 1968 (traduzione spagnola di F. Sainz Moreno, con il titolo *Derecho Político*, Aguilar, Madrid, 1973, p. 236).

11 I. von Münch, *La dignidad del hombre en el Derecho constitucional*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n° 5, maggio-agosto 1982, pp. 9 ss.; in particolare p. 19.

12 E. Stein, *Derecho Político*, cit., p. 237.

intendersi nel senso che la qualità dell'uomo, come valore, sia intangibile. Ma siccome questo valore potrebbe essere sostituito da altri valori, Stein ritiene che per evitare questa possibilità, il significato dell'art. 1.1 debba essere quello che l'uomo sia il valore supremo, tesi che concorda con quella suggerita, come si è visto in precedenza, dal Tribunale costituzionale.

D'altra parte, l'interpretazione precedente si adegua perfettamente alla formulazione costituzionale dell'art. 1.2 della *Bonner Grundgesetz*. In effetti, poichè l'uomo è il valore supremo, il referente assiologico centrale di tutto l'ordine costituzionale, il popolo tedesco riconosce i diritti inviolabili ed inalienabili dell'uomo, elevandoli alla categoria di fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. E da questo, a sua volta, si fa deve derivare (art. 1.3) il principio della immediata obbligatorietà dei diritti fondamentali: «I diritti fondamentali che di seguito sono enunciati vincolano il Potere legislativo, il Potere esecutivo e i Tribunali in quanto diritto immediatamente applicabile».

I diritti fondamentali sono inerenti alla dignità dell'essere umano e, perciò, si fondano su di essa e, allo stesso modo, operano come il fondamento ultimo di ogni comunità umana, poichè senza il loro riconoscimento sarebbe leso questo valore supremo della dignità della persona in cui deve trovare la propria base ogni comunità umana civilizzata.

Parimenti, come già si è indicato, si può ritenere che la dignità della persona consista o almeno implichi ineludibilmente la libera autodeterminazione di ogni persona di poter agire nel mondo che la circonda. E in perfetta sintonia con questa esigenza, l'art. 2.1 della Legge fondamentale di Bonn riconosce il diritto di ogni persona al libero sviluppo della sua personalità, purché non leda i diritti degli altri e non attenti all'ordine costituzionale o alla legge morale.

Se consideriamo, infine, la Costituzione della Repubblica portoghese del 1976, il suo art. 1 inizia affermando che «Il Portogallo è una Repubblica sovrana basata sulla dignità della persona umana», formula che ha condotto Miranda¹³ a ritenere che la Costituzione conferisca una unità di significato, di valore e di concordanza pratica al sistema dei diritti fondamentali, che a sua volta si basa sulla dignità della persona umana, o in altre parole, su di una concezione che fa della persona il fondamento e il fine della società e dello Stato.

2.- La proclamazione costituzionale della dignità della persona nell'art. 10.1 della Costituzione spagnola del 1978

2.1. Genesi della norma

L'art. 10, norma con cui si inizia il Titolo primo, proclama nel suo primo comma che: «La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono inerenti, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale».

A fronte della mancanza di ogni ordine materiale di valori nell'ordinamento giuridico del regime franchista, la Legge per la Riforma politica, del 4 gennaio 1977, ha adottato un radicale cambiamento di prospettiva su questo punto stabilendo, nel comma secondo dell'art.1.1: «I diritti fondamentali della persona sono inviolabili e vincolano tutti gli organi dello Stato», previsione che si può considerare come il precedente più immediato dell'art. 10.1 della nostra Carta fondamentale.

Della necessità, del carattere non superfluo e della rilevanza politica della previsione in questione si sarebbe fatta portatrice la dottrina¹⁴, che avrebbe anche posto in rilievo che una norma di questa natura presuppone, innanzitutto, un correttivo al volontarismo

¹³ J. Miranda, *Manual de Direito Constitucional*, tomo IV (*Direitos fundamentais*), 2ª ed., Coimbra Editora, Limitada, Coimbra, 1993, p. 166.

giuridico e all'assoluta egemonia della legge, così come un riconoscimento del fatto che il potere, nelle sue origini e nel suo esercizio, è inseparabile dall'idea del limite, e il limite, nel suo aspetto essenziale, si fonda sui diritti fondamentali che individuano come centro di protezione la persona¹⁵.

In definitiva, la norma richiamata della Legge per la Riforma politica implicava un drastico freno nei confronti di ogni volontarismo giuridico, una breccia nelle basi stesse del positivismo giuridico, un rifiuto di qualsiasi copertura formalmente democratica nei confronti dell'arbitrarietà di una maggioranza contraria ai più elementari valori inerenti alla persona umana, e una riaffermazione del fatto che la persona non è un mero riflesso dell'ordine giuridico ma che, al contrario, ha una sua esistenza precedente, e benché sia evidente che l'ordinamento dovrà darle un significato, in nessun caso potrà comunque ignorare questa sua preesistenza che si manifesta nel fatto che dalla persona promanano dei diritti inviolabili che devono essere considerati come inerenti ad essa.

A partire dal precedente citato, la Sottocommissione per l'elaborazione della Costituzione ha inserito nel Progetto preliminare della Carta fondamentale un articolo, il 13, dal seguente tenore: «La dignità, i diritti inviolabili della persona umana e il libero sviluppo della personalità, sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale, nel rispetto della legge e dei diritti altrui»¹⁶.

A tale testo sono stati presentati otto emendamenti. Di questi, solo uno, il numero 63, presentato da Fernández de la Mora, avrebbe presupposto la sua soppressione considerando che la norma in questione non stabiliva alcun diritto e riguardava la definizione di una materia non costituzionale. In verità, anche un altro emendamento, il numero 2, presentato da Carro Martínez, proponeva l'eliminazione di alcuni tra i contenuti di maggior rilievo della norma¹⁷. Nessuno tra questi emendamenti sarebbe stato accolto dalla Sottocommissione, poiché i principi riconosciuti «sono la base per lo sviluppo delle libertà pubbliche negli articoli seguenti»¹⁸. La Sottocommissione, a maggioranza, non avrebbe neppure accettato di sopprimere l'espressione «pace sociale», richiesta in alcuni degli altri emendamenti. Ciononostante, la Sottocommissione, a maggioranza, dava una nuova redazione all'articolo, disciplinando in modo tecnicamente più preciso i concetti in esso contenuti e collocando, inoltre, la previsione come norma che inizia il Titolo primo della Costituzione, riguardante i diritti e i doveri fondamentali. Questa nuova redazione sarebbe stata quella definitiva, posto che la norma in esame non sarebbe stata oggetto di alcuna modificazione nel corso dell'*iter* costituyente.

2.2. Dignità della persona e ordine dei valori.

Una lettura attenta del testo dell'art. 10.1 ci rivela che la dignità della persona è il primo principio in cui sono contenuti, come se ne fosse il seme, le previsioni successive. Come ricorda Sánchez Agesta¹⁹, i diritti inviolabili della persona, in quanto inerenti alla sua dignità, si fondano sulla stessa. A sua volta, il libero sviluppo della personalità dà un carattere concreto, individualizzato, a questa fioritura di diritti che promanano dalla dignità

14 F. González Navarro, *La nueva Ley Fundamental para la Reforma Política*, Secretaría General Técnica, Presidencia del Gobierno, Colección Informe, n° 14, Madrid, 1977, p. 110.

15 A. Hernández Gil, *El cambio político español y la Constitución*, Planeta, Madrid, 1982, p. 148.

16 *Boletín Oficial de las Cortes*, n° 44, 5 gennaio 1978, pp. 669 ss.; in particolare p. 671.

17 Il testo proposto nell'emendamento n. 2, presentato da Carro Martínez, era il seguente: "Le libertà pubbliche, nell'ambito del rispetto della legge e dei diritti altrui, sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale".

18 *Boletín Oficial de las Cortes*, n° 82, 17 aprile 1978, p. 1530.

19 L. Sánchez Agesta, *El sistema político de la Constitución Española de 1978*, Editora Nacional, Madrid, 1980, p. 73.

personale. Infine, il rispetto dei diritti altrui non è se non la conseguenza necessaria della prima affermazione, cioè di quella secondo la quale la dignità è patrimonio comune di tutti e di ognuno degli esseri umani, senza alcuna eccezione. Quanto al rispetto della legge, questo si deve intendere nel senso che la legge è la norma che regola la convivenza pacifica – senza la quale non avrebbe alcun senso parlare di pace sociale – di questi esseri umani che, esercitando i diritti inviolabili che sono loro propri, sviluppano liberamente la loro personalità.

La norma presuppone la consacrazione della persona e della sua dignità non solo come fondamento dell'insieme dell'ordine politico, ma anche, e precisamente per questo, come principio direttivo supremo dell'ordinamento giuridico. Si condensano qui, in modo principale, dirà Parejo²⁰, la filosofia, i criteri assiologici a cui risponde interamente e su cui si fonda l'ordine dogmatico costituzionale.

Il valore ultimo, il principio fondamentale, è, come già si è detto, quello della dignità umana, senza connotazione o legame alcuno ad un determinato ordine economico o sociale, ma valutata evidentemente come valore proprio dell'individuo nella società. Come affermava Goldschmidt²¹, ogni singola persona umana è una realtà in se stessa, mentre lo Stato non è altro che una realtà accidentale, finalizzata al bene dei singoli; di conseguenza, è del tutto adeguato affermare che il diritto fondamentale per l'uomo, base e condizione di tutti gli altri, è il diritto ad essere riconosciuto sempre come persona umana²².

Poiché la democrazia, come ha ben affermato Maritain²³, è un'organizzazione razionale delle libertà fondata sulla legge e poichè la libertà è indivisibile e si basa sulla libertà fondamentale dell'individuo, su un diritto essenziale, tra i diritti fondamentali, dal quale, come ricorda Peces Barba²⁴, traggono la loro origine gli altri, cioè sul diritto ad essere considerato come essere umano, come persona, vale a dire, come essere di eminente dignità, titolare di diritti ed obblighi, il Diritto, l'ordinamento giuridico nel suo insieme non sarà illuminato – secondo la terminologia usata da Lucas Verdú²⁵ – non sarà legittimato se non ove riconosca la dignità della persona umana e dei diritti che le sono inerenti, cosa che ci permette di affermare l'esistenza di un substrato filosofico giuspersonalista che, a nostro parere, si alimenta sotto il profilo ideologico con i contributi apportati dal liberalismo, dal socialismo democratico e dell'umanesimo social-cristiano.

Questo giuspersonalismo si esprime sotto il profilo sociale in quello che si è definito come ²⁶ il «personalismo comunitario», cioè, nell'esistenza di una comunità sociale pluralistica. In questa prospettiva assumono il loro pieno significato tutti ed ognuno dei valori enunciati dall'art. 1.1 della nostra Carta fondamentale: la libertà, l'uguaglianza, la giustizia ed il pluralismo político. È certo che diversi orientamenti di pensiero hanno cercato di relativizzare alcuni tra questi valori²⁷; tuttavia, a nostro parere, non solo non se

20 L. Parejo Alfonso, *Estado social y Administración Pública*, Civitas, Madrid, 1983, p. 71.

21 W. Goldschmidt, *Introducción Filosófica al Derecho*, Depalma, 6ª ed., Buenos Aires, 1983, p. 543.

22 L. Legaz Lacambra, *La noción jurídica de persona humana y los derechos del hombre*, in *Revista de Estudios Políticos*, n° 55, gennaio-febbraio 1951, p. 15 ss.; in particolare p. 44.

23 J. Maritain, *El hombre y el Estado*, Encuentro Ediciones, Madrid, 1983, p. 75.

24 G. Peces Barba, *Derechos Fundamentales*, Latina Universitaria, 3ª ed., Madrid, 1980, p. 91.

25 P. Lucas Verdú, *Curso de Derecho Político*, vol. IV, Tecnos, Madrid, 1984, p. 320.

26 *Ibidem*.

27 È il caso di G. Peces Barba (in *Reflexiones sobre la Constitución española desde la Filosofía del Derecho*, in *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, n° 61, inverno 1981, pp. 95 ss., in particolare pp. 123-124), che, dopo aver relativizzato la necessità della presenza del valore «pluralismo político», ha ritenuto che «anche la giustizia è un termine non necessario e ripetitivo rispetto ai termini libertà ed uguaglianza, che costituiscono oggi il contenuto materiale dell'idea di giustizia», una considerazione che contrasta con quella che, ovviamente senza considerare la Costituzione, è sostenuta da Castán Tobeñas (in *Los derechos del hombre*, 3ª ed., Reus, Madrid, 1985, p. 61), per il quale le nozioni di

ne deve escludere alcuno, ma piuttosto tutti e ciascuno di questi si completano in certo modo reciprocamente.

Dalla dignità della persona umana deriva il principio di libertà, valore che, come già evidenziava Recaséns Siches²⁸, assicura un contenuto valutativo al Diritto. Inoltre, la libertà e soprattutto l'uguaglianza fanno parte del contenuto e del fine della giustizia²⁹; e anche se si è voluto considerare come sinomini i valori della giustizia e dell'uguaglianza, tuttavia la giustizia, in quanto valore sociale per eccellenza, è un criterio di valutazione destinato a conformare il comportamento sociale. In definitiva, la giustizia ha un significato totalizzante che la porta a essere non solo un valore, in sé, ma anche misura degli altri valori sociali e giuridici. D'altra parte, il valore assoluto della giustizia, dare a ciascuno «il suo»³⁰, è indissolubilmente legato alla dignità della persona, poichè ogni soggetto ha un fine proprio cui adempiere, fine non trasferibile e assolutamente esclusivo che pare essere considerato dal testo costituzionale quando questo fa riferimento al «libero sviluppo della personalità», cioè a quello che può essere inteso con Ruiz-Giménez³¹, come lo sviluppo delle diverse potenzialità (psichiche, morali, culturali, economiche e sociali) di ogni essere umano, la conquista dei valori che lo soddisfino e degli ideali cui tende; in una parola, il valore del suo modello di essere umano e di membro attivo, protagonista in una determinata società.

E a questo punto entra in gioco il valore «pluralismo politico» che, anche se con una proiezione fondamentalmente strutturale, supera ampiamente tale prospettiva per incidere in modo assai positivo nel fatto che ogni essere umano possa sviluppare in libertà la sua personalità. Il pluralismo che caratterizza qualunque collettività sociale non solo deve essere rispettato dall'ordinamento giuridico, ma deve informare di sé quest'ultimo.

In sintesi, l'art. 10.1, sotto il profilo assiologico, eleva la dignità della persona alla categoria di *Grundnorm* in senso logico, ontologico e deontologico³²; proprio per questo gli altri valori proclamati dalla Carta fondamentale devono avere come ineludibile riferimento la dignità della persona, trovando, in essa, la loro ultima ragion d'essere.

Le riflessioni che precedono sembrano porci di fronte ad un dato assolutamente evidente; ci troviamo dinnanzi ad una norma nella quale la filosofia politica fa atto di presenza in un modo molto eloquente; una filosofia politica che, del resto, non è patrimonio esclusivo di alcuna ideologia, penetra in questo modo nell'ordinamento giuridico e ciò ci pone immediatamente la questione del se la previsione debba essere considerata in chiave giusnaturalistica o in chiave positivista. Vale a dire, i postulati dell'art. 10.1 e molto specificamente i primi tre, hanno un carattere sovrapositivo, dovendo essere valutati, per la loro vicinanza al pensiero filosofico giusnaturalista, secondo criteri giusnaturalistici o, al contrario, poichè i testi normativi che hanno la loro origine nelle prime Dichiarazioni dei Diritti della fine del XVIII secolo hanno accolto questi valori, positivizzandoli, e così sono giunti sino ai nostri giorni nei quali è cosa ordinaria la

libertà e di eguaglianza sono dipendenti dall'idea di giustizia, poiché l'ideale di giustizia, proiettandosi su di queste – ammette Castán, seguendo in questo Ruiz del Castillo (*Manual de Derecho Político*, Reus, Madrid, 1939, p. 344), riempie di significato quelle nozioni che, altrimenti, sarebbero incomprensibili.

28 L. Recaséns Siches, *Introducción al estudio del Derecho*, Porrúa, México, 1981, p. 334.

29 A. Hernández Gil, *El cambio político...*, cit., p. 382.

30 Crediamo che questo valore assoluto sia perfettamente armonizzabile con quella dimensione dinamica a cui ha alluso Carl J. Friedrich (in *La Filosofía del Derecho*, FCE, 1ª ed., 3ª ristampa, México, 1982, p. 286), il quale si riferiva al come si sarebbe potuto comprendere la giustizia in quanto realtà mutevole, i cui cambiamenti avrebbero tentato di rispondere al divenire dinamico della politica.

31 J. Ruiz-Giménez Cortés, *Derechos fundamentales de la persona (Comentario al art.10 de la Constitución)*, in Oscar Alzaga (dir.), *Comentario a las Leyes Políticas*, tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, págs. 45 y sigs.; in particolare p.123.

32 P. Lucas Verdú, *Estimativa y política constitucionales (Los valores y los principios rectores del ordenamiento constitucional español)*, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid, 1984, p. 117.

costituzionalizzazione di questi grandi valori, pienamente radicati negli ordinamenti giuridici, tali principi devono essere considerati in chiave meramente positivista?

D'altra parte è indiscutibile che la proclamazione che l'art.10.1 compie della dignità della persona, elevandola alla categoria di fondamento dell'ordine politico e della pace sociale, non abbia altra fonte se non la stessa volontà della Nazione spagnola, della quale si fa portavoce il Preambolo della Costituzione. Tuttavia, come afferma González Pérez³³, è privo di dubbio che le stesse espressioni «dignità della persona», «diritti inviolabili» e «libero sviluppo della personalità» presuppongano il legame con una concezione giusnaturalistica. E la maggioranza della dottrina esprime lo stesso orientamento. Così, per fare un esempio concreto, Pérez Luño³⁴, ritiene indubitabile che la nostra Costituzione si inserisca apertamente in un orientamento giusnaturalistico, in particolare in quello della tradizione oggettivista cristiana, che considera i diritti della persona come esigenze prodromiche rispetto alla loro determinazione giuridico-positiva che legittimano l'ordine giuridico e politico nel loro insieme. Questa ispirazione giusnaturalistica costituisce l' indubitabile fonte dell'art.10.1.

Noi, con Bachof³⁵, riteniamo che l'ordine materiale dei valori della nostra Costituzione, così come quello della *Bonner Grundgesetz* al quale fa riferimento questo autore, sia stato considerato dalla Carta fondamentale come precedente rispetto a sé; la Carta costituzionale non lo ha creato, ma si è limitata a riconoscerlo e a garantirlo poichè il suo fondamento ultimo di validità si trova nei valori distintivi della cultura occidentale, in un'idea dell'uomo che si basa su questi valori. E ricollegandoci a questa idea, riteniamo che si potrà certo parlare dell'esistenza di alcuni limiti immanenti alla riforma costituzionale il cui punto focale sarà senza alcun dubbio l'art.10.1 che può essere certo considerato come rivestito di una sorta di immunità all'abrogazione o a qualunque riforma che lo privi della sua natura. È vero che, come riconosceva Loewenstein³⁶, il problema che ora prospettiamo non è tanto un problema giuridico, quanto una questione di orientamento di pensiero relativamente alla quale non è possibile argomentare in modo razionale anche se per necessità pratiche dovute alla convivenza nella comunità umana sia rivestita di forme giuridiche. La questione di fondo è piuttosto quella del se codesti valori e i diritti fondamentali che da questi promanano sono recati dall'uomo con la sua nascita alla società statale o se, al contrario, siano attribuiti dalla società statale allo scopo di dare ordine alla comunità.

2.3 Caratterizzazione della dignità della persona

In precedenza si sono evidenziate le difficoltà che si incontrano nell'elaborare la nozione di dignità della persona, difficoltà che spiegano il fatto che, per esempio, in Germania ancora, come ricorda von Münch³⁷, i tentativi di definizione rimangono invischiati in formulazioni di carattere generale, delle quali costituiscono buoni esempi la definizione come «nucleo della personalità umana» o come «contenuto della personalità».

Non sono mancati autori (tra gli altri Nipperdey, Neumann y Scheuner) i quali ritengono che la dignità della persona non sia un concetto giuridico e che si possa tradurre in un richiamo all'essenza della natura umana.

33 J. González Pérez, *La dignidad de la persona*, Editorial Civitas, Madrid, 1986, p. 81.

34 A. E. Pérez Luño, *Los derechos fundamentales*, Editorial Tecnos, Madrid, 1984, p. 115.

35 O. Bachof, *Jueces y Constitución*, Civitas, Madrid, 1985, pp. 39-40.

36 K. Loewenstein, *Teoría de la Constitución*, 2ª ed., Ediciones Ariel, Barcelona, 1970, p. 193.

37 I. von Münch, *La dignidad del hombre en el Derecho Constitucional*, op. cit., p. 19.

Comunque, in una prima approssimazione al concetto, si possono distinguere due significati del medesimo: un determinato modo di comportarsi della persona, ispirato a gravità e decoro, secondo la definizione del Dizionario della *Real Academia*³⁸, ed una qualità che si afferma di ogni persona, indipendentemente da quale sia il suo specifico modo di comportarsi, poichè neppure un comportamento indegno priva la persona della sua dignità. Come afferma González Pérez³⁹, la dignità è il rango o la condizione che si attribuisce all'uomo come essere dotato di intelligenza e di libertà, diverso e superiore a tutto quanto è stato creato, cosa che comporta un trattamento che si armonizzi sempre con la natura umana.

La dignità esige, dunque, dare ad ogni essere umano ciò che si adegui alla sua natura di uomo come soggetto diverso e superiore ad ogni essere animale, in quanto dotato di ragione, di libertà e di responsabilità. Proprio per questo, la dignità si deve tradurre nella libera capacità di autodeterminazione di ogni persona, che, come ha affermato il Tribunale costituzionale federale tedesco in una sua nota Sentenza del 15 dicembre 1983⁴⁰, presuppone che si conceda all'individuo la libertà di decisione relativamente alle azioni che debba realizzare o, eventualmente omettere, includendo la possibilità di agire di fatto in modo consequenziale alla decisione assunta.

Adottando un orientamento che tiene minuziosamente conto delle singole ipotesi, Ruiz-Giménez⁴¹ ha distinto quattro livelli o dimensioni nella dignità della persona: a) la dimensione religiosa o teologica, per chi crede nel legame dell'essere umano con Dio, che determina un vincolo filiale e di apertura nei Suoi confronti, essendo gli esseri umani «fatti a sua immagine e somiglianza»; b) la dimensione ontologica, dell'uomo come essere dotato di intelligenza, razionalità, libertà e coscienza di se stesso; c) la dimensione etica, nel senso di autonomia morale, non assoluta, ma da intendere come funzione essenziale della coscienza valutativa di fronte a qualunque norma e a qualunque modello di condotta; e come tentativo di affrancarsi da interferenze o pressioni alienanti e da manipolazioni che riducono l'uomo ad una cosa, e d) la dimensione sociale, da considerarsi come stima e fama che promana da un comportamento, da valutarsi positivamente, sia esso privato o pubblico, nella vita di relazione. Partendo da questi livelli, Ruiz-Giménez ritiene con orientamento condivisibile, che le dimensioni che debbono essere in primo luogo considerate da coloro i quali devono applicare l'indicazione normativa dell'art.10.1 della Costituzione, siano quella di carattere ontologico (razionalità e libertà dell'essere umano) e quella di natura profondamente etica (autonomia e fine a sè medesima della persona, che non può essere ridotta a mezzo o strumento di alcuno).

In sintesi, da quanto sin qui si è detto, si deduce che la dignità, in quanto qualità insita in ogni essere umano ed esclusiva di questo, si traduce in primo luogo nella capacità di decidere liberamente e razionalmente qualunque modello di condotta con la conseguente esigenza del rispetto da parte degli altri. Non molto diverso è stato l'orientamento assunto dal Tribunale costituzionale che, oltre a considerare la dignità come sostanzialmente legata alla dimensione morale della vita umana, ritiene che la dignità sia un valore spirituale e morale inerente alla persona, che si esprime in primo luogo nell'autodeterminazione cosciente e responsabile della propria vita e che reca seco la pretesa al rispetto da parte degli altri⁴².

38 Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, 20ª ed., tomo I, Madrid, 1984, p. 499.

39 J. González Pérez, *La dignidad de la persona*, op. cit., p. 112.

40 Questa sentenza può essere letta in *Boletín de Jurisprudencia Constitucional*, n° 33, gennaio 1984, pp. 126-170.

41 J. Ruiz-Giménez Cortés, *Derechos fundamentales de la persona*, op. cit., pp. 113-114.

42 Sentenza del Tribunale costituzionale (successivamente STC) 53/1985, dell'11 aprile, *fundamento jurídico* 8°.

Se, come si è detto, è estremamente difficile definire in modo pienamente soddisfacente che cosa sia la dignità della persona umana, non mancano autori che invece ritengono che sia almeno possibile stabilire quando la dignità sia stata lesa. Così von Münch⁴³, alla luce della dottrina e della giurisprudenza tedesche, ritiene che la dignità proibisca di fare dell'uomo un oggetto dell'azione statale. Il Tribunale costituzionale federale, considerando il fatto che il singolo è di frequente oggetto di provvedimenti da parte dello Stato, senza che per tale motivo si violi sempre la sua dignità, ha sfumato la precedente affermazione ritenendo che si produca una lesione della dignità della persona quando al modo di trattare una persona come oggetto si aggiunga una finalità soggettiva: solo quando il trattamento costituisca «espressione di disprezzo» della persona o nei confronti della persona, il ricordato Tribunale apprezza l'esistenza di una lesione della dignità personale.

Tra gli autori spagnoli, González Pérez⁴⁴ ha enumerato un insieme di criteri ai quali ci si dovrà attenere per valutare quando si leda la dignità di una persona. Crediamo che valga la pena di ricordarli: a) in primo luogo, sono irrilevanti le condizioni personali del soggetto, poichè la dignità si riconosce a tutte le persone allo stesso modo e con carattere generale, affermazione, questa, pienamente compatibile con l'indicazione del Tribunale costituzionale per cui quando l'interprete della Costituzione tenti di concretizzare il principio di dignità non possa ignorare il fatto evidente della specificità della condizione femminile⁴⁵; b) in secondo luogo, non si richiede intenzione o finalità perchè si possa riconoscere la lesione di questo valore fondamentale. Se oggettivamente si riduce il rispetto dovuto alla condizione umana è irrilevante l'intenzionalità dell'agente; c) in terzo luogo è analogamente irrilevante la volontà della persona lesa, e d) infine, quando si deve definire un determinato comportamento è necessario valutare le differenti circostanze concorrenti.

3.- Natura e potenzialità del mandato previsto nell'art. 10.1.

Anche se, come ha affermato Hernández Gil⁴⁶, se dovessimo cercare nella Costituzione il precetto meno simile ad una norma di comportamento o di organizzazione dovremmo citare l'art. 10.1, è certo che non siamo in alcun modo di fronte ad una mera definizione dottrinale od ideologica, nè ad una clausola dotata di limitata o di nulla efficacia pratica, anche se di valore didascalico⁴⁷. Come ha sottolineato Basile⁴⁸, è certo che la sua sede all'inizio del Titolo I costituisce ciò che in termini platonici si potrebbe chiamare il «preludio», cioè, la spiegazione in termini razionali che precede le leggi in modo che i loro destinatari si convincano della bontà dei doveri che vi sono contenuti. E da ciò verrebbe proprio il suo tono didascalico. Ma come lo stesso Basile ricorda, l'esperienza tedesca ed italiana consigliano, tuttavia, una maggiore cautela, perchè dimostrano che i giudici costituzionali non si arrestano di fronte ad alcuna dichiarazione della Costituzione per generica che questa sia o per priva di alcun carattere imperativo che questa appaia.

43 I. von Münch, *La dignidad del hombre en el Derecho constitucional*, op. cit., pp. 19-21.

44 J. González Pérez, *La dignidad de la persona*, op. cit., pp. 112-114.

45 STC 53/1985 dell' 11 aprile, *fund. jur.* 8°.

46 A. Hernández Gil, *El cambio político español y la Constitución*, op. cit., p. 419.

47 O. Alzaga, *Comentario sistemático a la Constitución Española de 1978*, Ediciones del Foro, Madrid, 1978, p. 156.

48 S. Basile, *Los valores superiores, los principios fundamentales y los derechos y libertades públicas*, in A. Predieri y E. García de Enterría (a cura), *La Constitución Española de 1978. Estudio sistemático*, Editorial Civitas, 2ª ed., Madrid, 1981, pp. 263 e ss.; in particolare p. 273.

La norma, in primo luogo, pone in rilievo che la persona è un *præius* nei confronti di ogni disciplina giuridico-positiva, che esiste in quanto tale⁴⁹; perciò, i diritti le sono inerenti e costituiscono il fondamento di ogni comunità umana. Da questo principio deve partire il potere dello Stato. Ed è cosa assolutamente evidente anche se molte volte la si ignora, la si dimentica o le si dà un altro significato, che l'uomo non esiste per lo Stato, ma piuttosto che è lo Stato che esiste per l'uomo. Ed in modo del tutto coerente con quanto si è affermato in precedenza, il Diritto esiste meno a causa dell'uomo che in suo favore. Come afferma Stein⁵⁰, se l'uomo è il valore supremo, i presupposti di quanto è umano godono della più profonda protezione da parte dello Stato. Tali presupposti consistono, soprattutto, nella personalità dell'uomo, intesa come sua autoterminazione, e nel suo legame sociale, considerato come la sua tendenza a comunicare con gli altri uomini⁵¹.

Ritornando all'art. 10.1, come si è posto in rilievo⁵², anche se si volesse ritenere che in questa disposizione sia riscontrabile qualcosa di diverso, si dovrebbe almeno considerare in essa esistente il rifiuto di ogni visione totalizzante della vita sociale; in particolare il rigetto dell'idea di organismi collettivi che abbiano fini o vita superiori a quelli degli individui che li compongono. Ma, d'altra parte, dire che la dignità della persona è il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale non significa solo, come sostiene Hernández Gil⁵³, formulare una norma dotata di forza obbligatoria per i cittadini ed i pubblici poteri, ma piuttosto manifestare all'esterno, con espressioni che ben spiegano e chiariscono, come il legislatore costituente consideri il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale. Quando la Costituzione stabilisce che la dignità della persona è fondamento della pace sociale vuole intendere che questa non è realizzabile senza la dignità della persona, o cosa equivalente, che non esiste pace sociale senza dignità della persona e che non esiste dignità della persona se manca la pace sociale.

Il Tribunale costituzionale, anche se con eccessiva prudenza, ha avuto l'opportunità di pronunciarsi in alcuni casi sull'art.10.1. A suo parere⁵⁴, il contenuto del medesimo non vuole significare né che ogni diritto sia inerente alla persona – e per tale motivo sia inviolabile – né che quelli che si definiscono come fondamentali siano *in toto* condizioni imprescindibili per la effettiva inviolabilità della persona in modo che qualunque restrizione imposta al loro esercizio si traduca in uno stato di perdita della dignità. La regola dell'art. 10.1 proiettata sui diritti individuali implica che in quanto «valore spirituale e morale inerente alla persona» (STC 53/1985), la dignità debba rimanere inalterata qualunque sia la situazione nella quale la persona si trovi (senza dubbio anche quando stia scontando una pena che la privi della libertà), costituendo, di conseguenza, un «*minimum* inviolabile» che deve essere assicurato in ogni *status* giuridico, in modo che qualunque siano le limitazioni imposte al godimento dei diritti individuali, queste non rechino seco alcuna lesione della stima che, in quanto essere umano, la persona merita.

D'altro canto, l'«interprete supremo della Costituzione» ha chiarito senza ombra di dubbio che le norme costituzionali riguardanti la dignità della persona e il libero sviluppo della personalità consacrate nell'art. 10.1 (allo stesso modo dei valori superiori indicati nell'art. 1.1) sono da ritenersi mandati giuridici obiettivi e hanno un valore importante

49 A. Hernández Gil, *El cambio político español*, op. cit., p. 422.

50 E. Stein, *Derecho Político*, op. cit., pp. 237-238.

51 Come segnala E. Fernández (in *El problema del fundamento de los derechos humanos*, in *Anuario de Derechos Humanos*, 1981, Universidad Complutense, Madrid, gennaio 1982, pp. 73 e ss.; in particolare p. 98), i diritti umani appaiono come diritti morali, cioè, come esigenze etiche e diritti di cui gli essere umani godono per il fatto di essere uomini e pertanto, con un uguale diritto al loro riconoscimento, protezione e garanzia da parte del potere politico e del Diritto.

52 S. Basile, *Los 'valores superiores', los principios fundamentale.*, op. cit., pp. 273-274.

53 A. Hernández Gil, *El cambio político español*, op. cit., p. 421.

54 STC 120/1990, del 27 giugno, *fund. jur.* 4°.

all'interno delle norme costituzionali, avendo l'alto Tribunale precisato che tali norme non si propongono di consacrare a livello costituzionale alcuna ricostruzione dogmatica di natura giuridico-penale o di qualunque altro tipo e che dunque, per tale ragione, non è possibile basare l'incostituzionalità di una disposizione sul suo contrasto con dottrine o costruzioni presuntivamente indicate dalla Costituzione; una tale incostituzionalità deriverà, eventualmente, dal fatto che la norma in esame si opponga a mandati o principi contenuti all'interno della Carta costituzionale in modo espresso od implicito⁵⁵.

In definitiva, è chiaro che l'art. 10.1 anche se, se si vuole, con una formulazione linguistica più adeguata ad una proposizione descrittiva che prescrittiva, assume un valore che trascende quello di una semplice dichiarazione che indirizza la condotta sociale dei titolari dei pubblici poteri e che è permeata da un'elevata portata didascalica, per divenire una norma giuridica veramente vincolante, un mandato giuridico oggettivo che obbliga tutti i cittadini ed i pubblici poteri e che riveste una notevole rilevanza politica e anche giuridica, come si deduce dalle diverse funzioni cui una norma di questa natura è chiamata ad adempiere.

Ruiz-Giménez⁵⁶ ha posto in rilievo la triplice funzione a cui, a suo parere, adempie l'art. 10.1 della nostra *Lex superior*.

a) In primo luogo, l'articolo adempie ad una funzione di legittimazione dell'ordine politico in se stesso e dell'esercizio di tutti i poteri pubblici, in quanto il nostro ordine politico sarà legittimo solo quando rispetti e garantisca la dignità di ognuna e di tutte le persone umane esistenti nel suo ambito, i loro diritti inviolabili e il libero sviluppo della loro personalità.

L'art. 10.1 trasforma, dunque, la persona e la sua dignità nell'elemento di legittimazione dell'ordine politico nel suo insieme e, proprio per questo, come si è già avuto l'opportunità di segnalare, nel principio direttivo supremo dell'ordinamento giuridico. Siamo alla presenza di uno di quei principi che De Castro⁵⁷ considerava come l'espressione della volontà direttiva dello Stato, che essendo costituzionalizzato acquista l'efficacia propria di una norma direttamente ed immediatamente applicabile, con una efficacia invalidante, cioè con la possibilità che ogni norma che si ponga in contrasto o che ignori la dignità della persona debba essere considerata nulla. Ma se ciò è già di per sé significativo, l'efficacia del principio trascende questo effetto per operare come «forza ordinatrice delle disposizioni giuridiche»⁵⁸, cioè, come norma direttiva che deve guidare, in particolare, l'azione del legislatore e, in modo ancor più generale, l'azione di tutti i pubblici poteri.

b) In secondo luogo l'art.10.1 adempie ad una funzione promozionale, in quanto nè la dignità della persona, nè i diritti inviolabili che le sono inerenti sono elementi statici, fissati una volta per tutte, ma sono piuttosto elementi dinamici, aperti ad un continuo arricchimento, caratteristica che è ben illustrata dall'espresso riferimento dell'art.10.1 al «libero sviluppo della personalità», al quale bisogna aggiungere la clausola interpretativa delle norme riguardanti i diritti fondamentali e le libertà che la Costituzione riconosce, che sono contenute nell'art.10.2 della Carta fondamentale, nel quale si deve scorgere, come è manifestato chiaramente dalla sua origine e dalla sua genesi nell'*iter* costituente, una clausola di tutela e di garanzia dei diritti, volta ad eliminare le difficoltà di interpretazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti, ricorrendo a tale scopo alle norme dei Trattati internazionali in materia di diritti umani⁵⁹. Nel quadro di questa funzione si può intendere

55 STC 150/1991, del 4 luglio, *fund. jur.* 4°.

56 J. Ruiz-Giménez Cortés, *Derechos fundamentales de la persona*, op. cit., pp. 101-105.

57 F. De Castro, *Derecho Civil de España*, Editorial Civitas, Madrid, 1984, tomo I, p. 424.

58 *Ibidem*, p. 427.

con Ríos Alvarez⁶⁰ che la dignità della persona possa assumere un contenuto di integrazione della lacuna che potrebbe essere causata dall'omissione o dalla mancanza di riconoscimento di un diritto indispensabile a garantire l'essere umano.

c) Infine, l'art.10.1 adempie ad una funzione ermeneutica, in virtù della quale opera come regola di interpretazione di tutte le norme dell'ordinamento, competendo ai pubblici poteri la valutazione del significato oggettivo delle diverse disposizioni normative, indipendentemente dalla loro natura e, di conseguenza, applicandole ed eseguendole in modo assolutamente fedele ai valori ed ai principi definiti in questo art.10.1. Questa funzione interpretativa non è, in ultima analisi, se non una derivazione ulteriore del carattere che in precedenza abbiamo attribuito alla dignità della persona umana, come principio direttivo supremo dell'ordinamento giuridico. In questa stessa direzione, il Tribunale costituzionale in un ricorso di *amparo*, pur ritenendo *a limine* che le risoluzioni impugnate non fossero in contrasto tra gli altri, con l'art. 10.1, in considerazione del fatto che tale disposizione è esclusa dall'ambito materiale dei diritti protetti dall'*amparo* costituzionale, ha ammesso in modo esplicito e con estrema chiarezza la potenzialità interpretativa dell'art.10.1 della nostra Carta fondamentale⁶¹.

4.- La dignità della persona e i diritti fondamentali

4.1 La dignità come fonte di tutti i diritti

Nella Repubblica federale tedesca si dibatte da tempo sul se la dignità della persona, che come abbiamo visto, è proclamata dall'art.1.1. della *Grundgesetz*, sia o meno un diritto fondamentale. Così, secondo Stein⁶², se l'art. 2.1 (in virtù del quale «Tutti hanno diritto al libero sviluppo della loro personalità purchè non siano lesi i diritti altrui nè si attenti all'ordine costituzionale o alla legge morale»), norma che a suo giudizio afferma fundamentalmente quanto già esprime l'art. 1.1, contiene un vero diritto fondamentale, l'art. 1.1 è solo una norma costituzionale oggettiva che non attribuisce ai singoli alcun diritto soggettivo. È vero che anche in questa prospettiva attraverso l'art. 2.1, che contiene una garanzia della libertà generale di agire, cioè del diritto di fare e di non fare quello che si vuole⁶³, il diritto alla dignità della persona troverebbe in qualche misura un riconoscimento a livello costituzionale tra i diritti fondamentali.

Tuttavia, non si può ignorare che l'art. 1.1 è la norma con cui si inizia il Capitolo primo della Legge fondamentale di Bonn, il cui titolo è *Die Grundrechte*, cioè, *I diritti*

⁵⁹ La rilevanza della clausola dell'art.10.2 della Costituzione si accresce se si considera che, in quanto «quadro di combinazioni sufficientemente ampio perchè in esso siano possibili scelte politiche di natura molto diversa» (STC 11/1981, dell'8 aprile, *fund. jur.* 7°), la Costituzione si limita a consacrare i diritti, ad assegnare loro rango costituzionale e ad attribuire ad essi le necessarie garanzie, competendo per tale motivo al legislatore ordinario, che è il rappresentante in ogni momento storico della sovranità popolare, l'elaborazione di una disciplina delle condizioni di esercizio di ogni diritto, condizioni che saranno più restrittive o più aperte a secondo degli indirizzi politici che lo ispirano, sempre, è chiaro, che questi non ecceda dai limiti imposti dalle stesse norme costituzionali. Ciò significa che, di fronte alla disciplina normativa di un diritto che abbia carattere restrittivo, anche se questa rispetti le esigenze costituzionali, la clausola dell'art. 10.2 garantisce in ogni caso quel contenuto del diritto che si armonizzi alla disciplina datagli dal Diritto pattizio, cosa che implica l'esistenza di una garanzia che, talvolta, si è rivelata di grande utilità.

⁶⁰ L. Ríos Alvarez, *La dignidad de la persona en el ordenamiento jurídico español*, nel volume collettivo, *XV Jornadas Chilenas de Derecho Público*, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 1985, pp. 173 e ss.; in particolare p. 205.

⁶¹ STC 137/ 1990, del 19 luglio, *fund. jur.* 3°.

⁶² E. Stein, *Derecho Político*, op. cit., p. 236.

⁶³ *Ibidem*, p. 215.

fondamentali e dunque, logicamente, si dovrà intendere che tutti ed ognuno dei diciannove articoli che sono contenuti in questo Capitolo enuncino veri diritti fondamentali, tutti suscettibili, in caso di loro eventuale violazione, di un ricorso di tutela costituzionale (*Verfassungsbeschwerde*). Per la stessa ragione non deve stupire che Dürig⁶⁴ ritenga che, secondo l'orientamento dei padri della Costituzione, il diritto fondamentale alla dignità della persona umana non dovrebbe essere cosa da poco. E von Münch⁶⁵, in modo abbastanza chiaro, si riferisce ad un diritto fondamentale alla dignità della persona umana che è protetto come diritto dell'uomo, cioè come diritto di ogni essere umano.

In Spagna la polemica sorta in Germania è priva di qualunque fondamento. È certo che l'art. 10.1 si trova all'inizio del Titolo primo, riguardante i diritti ed i doveri fondamentali, e pertanto è all'interno di tale Titolo e, dal momento che ci si riferisce alla dignità della persona, si potrebbe ritenere di essere di fronte ad un diritto fondamentale. Esistono, però, due aspetti significativi che devono essere considerati: da un lato, la sistematica del Titolo, diviso in cinque Capitoli le cui intitolazioni fanno comprendere che non in tutti è contenuta una enunciazione di diritti, per cui dal semplice inserimento nel Titolo non si deve dedurre che siamo di fronte alla proclamazione di un diritto fondamentale e, dall'altro lato, che l'art. 53, enumerando le garanzie dei diritti, si limita a considerare i diritti del Capitolo 2° e i diritti (mal definiti come principi) del Capitolo 3°. Inoltre, il fatto che l'art. 10 si trovi al di fuori dei cinque Capitoli dei quali si compone il Titolo, ci rivela l'intenzione del costituente di enunciare più che dei diritti, dei principi direttivi non dell'insieme dei diritti e delle libertà che sono enunciati negli articoli seguenti, ma piuttosto, più estensivamente, dell'ordinamento giuridico nel suo insieme.

Il Tribunale costituzionale ha avallato questa tesi, affermando che la dignità della persona *per se*, non possa essere considerata come un diritto fondamentale. E così, nel ricorso di *amparo* num. 443/1990, a fronte dell'argomentazione del ricorrente riguardante una presunta infrazione dell'art.10.1 della Costituzione, per lesione della dignità della persona, l'alto Tribunale ha affermato che solo nella misura in cui i diritti individuali siano tutelabili con il ricorso di *amparo* ed al solo scopo di valutare se siano state rispettate le esigenze che, non in astratto, ma nel concreto ambito di ognuno di questi diritti, derivino dalla dignità della persona, questa dovrà essere considerata dal Tribunale come riferimento. Non può essere invece considerata in modo autonomo per accogliere o rigettare le pretese di *amparo* che siano presentate di fronte al Tribunale^{66 67}.

Ciò che questo orientamento giurisprudenziale vuole esprimere è che dalla dignità della persona umana promanano alcune esigenze minime nell'ambito di ogni singolo diritto o come afferma il Tribunale e già abbiamo avuto occasione di ricordare, un «*minimum inviolabile*» che ogni statuto giuridico del diritto deve assicurare.

Ma se è chiaro che nel nostro ordinamento costituzionale la dignità della persona non può essere considerata un diritto fondamentale, è altrettanto chiaro che la dignità può essere ritenuta come la fonte di tutti i diritti.

Questo orientamento è stato accolto dalla dottrina di altri paesi. Così, per von Münch⁶⁸, dal punto di vista dogmatico è interessante l'idea che in tutti ed in ognuno dei diritti fondamentali si manifesti un «nucleo di esistenza umana» derivante dalla dignità della

64 G. Dürig, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, vol. 81, 1956, pp. 117 e ss.; in particolare p. 124., cit. da I. von Münch, *La dignidad del hombre en el Derecho Constitucional*, op. cit., p. 12.

65 I. von Münch, *La dignidad del hombre*, op. cit., pp. 13 e 15.

66 STC 120/1990, del 27 giugno, *fund. jur.* 4°.

67 Nella sua sentenza 184/1990, del 15 di novembre, l'alto Tribunale ha considerato evidente come l'art. 10.1, da solo ed isolatamente preso, non possa in alcun modo servire come fondamento del diritto a percepire una pensione di reversibilità in favore di uno dei componenti di un'unione di fatto quando l'altro muoia (*fund. jur.* 2°).

68 I. von Münch, *La dignidad del hombre*, op. cit., p. 15.

persona. E Miranda⁶⁹ considera in modo diretto ed evidente che i diritti, le libertà e le garanzie personali così come i diritti economici, sociali e culturali trovino la loro fonte etica nella dignità della persona, di tutte le persone.

Con riguardo al nostro ordinamento, Ríos Alvarez⁷⁰ ha potuto affermare che la dignità della persona è la fonte diretta e la misura rilevante del contenuto dei diritti fondamentali riconosciuti ed, in particolare, dei cosiddetti «diritti della personalità». Ma la dignità non esaurisce in ciò la sua immanenza: è fonte residuale del contenuto di qualunque diritto che non sia perfettamente determinato o che sia non sia sufficientemente definito, in quanto questo contenuto sia necessario per il libero e completo sviluppo della personalità.

D'altra parte riteniamo che questa idea appaia con una certa nitidezza nello stesso testo dell'art. 10.1, il quale afferma chiaramente che dalla dignità della persona promanano dei diritti inviolabili che le sono inerenti. Come afferma Hernández Gil⁷¹, è cosa molto significativa e coerente con l'immagine che la Costituzione offre della persona, il fatto che la categoria antropologico-etica della dignità sia anteposta, sia affermata *per se* e non come una derivazione dei diritti. Da ciò l'autore citato deduce che la persona non è il risultato dei diritti che le sono conferiti, ma che anche se priva di diritti essa esista in quanto tale; perciò i diritti che le sono inerenti traggono da questa la loro origine e sono esigibili grazie alla dignità della persona.

In definitiva, dignità e diritti non si trovano sullo stesso piano⁷². La dignità è proclamata come un valore assoluto, cosa da cui si deduce che anche ad una persona che si comporti in modo indegno dovrà essere riconosciuta dignità uguale a quella di ogni altra persona, come già si è sottolineato. Perciò, la dignità si trasforma nella fonte dei diritti, di tutti i diritti della persona, indipendentemente dalla loro natura, diritti che promanano da questa dignità inerente ad ogni essere umano.

4.2 Uguaglianza in dignità e titolarità dei diritti

La dignità, come abbiamo ora sottolineato, è proclamata nell'art. 10.1 in termini assoluti, cioè non dipende né dalla nazionalità né da alcuna altra condizione personale. Possiamo ricordare qui l'art. 1.2 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo firmata a San José di Costa Rica il 22 novembre 1969, secondo il quale: «Agli effetti di questa Convenzione, persona è ogni essere umano». Dunque, agli effetti qui considerati la dignità è predicabile di ogni essere umano senza alcuna sfumatura differenziale.

La dottrina sociale della Chiesa è un buon esempio di costanza e di continuità su questo punto fondamentale. Così, per ricordare alcuni messaggi di questa dottrina, possiamo sottolineare come nell'Enciclica di Papa Giovanni XXIII, *Pacem in Terris*, si possa leggere: «Oggi si è estesa e consolidata ovunque la convinzione che tutti gli uomini sono per dignità naturale, uguali tra loro». E nella Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, *Gaudium et Spes*, si dedica un capitolo (Capitolo primo della Parte prima) alla dignità della persona umana. Inoltre nel paragrafo 29, si afferma:

69 J. Miranda, *Manual de Direito constitucional*, tomo IV (*Direitos fundamentais*), op. cit., p. 167.

70 L. Ríos Alvarez, *La dignidad de la persona en el ordenamiento jurídico español*, op. cit., p. 205.

71 A. Hernández Gil, *El cambio político español y la Constitución*, op. cit., p. 422.

72 Una verifica di questa affermazione può essere trovata nel *Patto Internazionale sui Diritti civili e politici*, sottoscritto a New York il 16 dicembre del 1966, nel cui Preambolo (primo paragrafo) si può leggere: «Considerando che, secondo i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite la libertà, la giustizia e la pace hanno come fondamento il riconoscimento della dignità inerente a tutti i componenti della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili». È evidente che in questo testo la dignità ed i diritti sono posti sullo stesso piano.

«Poichè tutti gli uomini dotati di anima razionale e creati ad immagine di Dio, hanno la stessa natura e la stessa origine e poichè redenti da Cristo godono di una stessa vocazione e di un medesimo destino divino, si deve sempre riconoscere la fondamentale uguaglianza di tutti.

È certo che non tutti gli uomini sono uguali per la loro diversa capacità fisica e per la diversità delle loro forze intellettuali e morali. Ciononostante, ogni forma di discriminazione, sia essa sociale o culturale nei diritti fondamentali della persona, per il sesso, razza, colore, condizione sociale, lingua o religione, deve essere superata o rifiutata perchè contraria ai disegni di Dio...

Inoltre, anche se esistono giuste differenze tra gli uomini, l'uguale dignità delle persone esige che si giunga ad una più umana e giusta condizione di vita. Dunque troppo grandi disuguaglianze economiche e sociali tra i membri o i popoli di una stessa famiglia umana portano allo scandalo e si oppongono alla giustizia sociale ed all'equità, alla dignità della persona umana, così come alla pace sociale ed internazionale»⁷³.

In definitiva, secondo la dottrina sociale della Chiesa, c'è una dignità naturale predicabile di ogni uomo, di ogni essere umano, che si traduce nell'uguaglianza essenziale tra tutti loro e dalla quale derivano alcune esigenze insopprimibili sul piano dei diritti fondamentali, considerando questa espressione non in senso tecnico-giuridico, e dunque includendo tra di essi i diritti di natura sociale ed economica.

Se ora ricordiamo i quattro livelli o dimensioni della dignità personale ai quali ha fatto riferimento Ruiz-Giménez, possiamo dedurre, con lo stesso autore⁷⁴, alcuni importanti effetti di queste dimensioni plurali che ci offre la dignità dell'essere umano:

a) in primo luogo, che la «dignità di base o fondamentale della persona» non ammette alcuna discriminazione, data l'essenziale uguaglianza di tutti gli esseri umani.

b) In secondo luogo che la dignità ontologica, cioè, quella che compete all'uomo come essere dotato di intelligenza, razionalità e libertà, non è legata nè all'età nè alla salute mentale della persona, caratteristiche che hanno senza dubbio incidenza in alcuni aspetti giuridici della capacità di agire, ma che non si riflettono negli aspetti più profondi della personalità.

c) Neppure l'essere umano che cada in basso nella sua vita morale o che persino compia atti tipizzati come delitti secondo l'ordinamento giuridico-penale, perde per questo motivo la sua dignità ontologica.

d) Infine, per simili ragioni, la «dignità di base» della persona va al di là delle frontiere territoriali e deve essere rispettata non solo nei confronti dei cittadini di uno Stato, ma anche degli stranieri.

Di questo ultimo effetto si è fatto portavoce nel nostro ordinamento l'«interprete supremo della Costituzione». Nella sua Sentenza 107/1984, l'alto Tribunale ha affrontato la problematica della titolarità o capacità dei diritti fondamentali, limitandosi a valutare la questione della titolarità di tali diritti da parte degli stranieri. Dopo aver ammesso che anche se i diritti e le libertà riconosciuti agli stranieri sono diritti costituzionali e dunque, dotati di protezione costituzionale, il Tribunale ha precisato che tutti questi senza eccezione sono, con riguardo al loro contenuto, «diritti configurati dalla legge», affermando subito dopo che:

«Questa configurazione può non prendere in considerazione come dato significativo per modulare l'esercizio del diritto, la nazionalità o la cittadinanza del titolare, realizzandosi così una completa uguaglianza tra spagnoli e stranieri, così come è completa l'uguaglianza che si realizza con riguardo a quei diritti che appartengono alla persona in quanto tale e non come cittadino o, se non si vuole usare questa terminologia, certamente poco chiara, di quei diritti che sono imprescindibili per garantire la dignità umana che, secondo l'art.10.1 della nostra Costituzione,

⁷³ I testi citati possono essere consultati in *El Mensaje Social de la Iglesia*, Documentos MC, 2ª ed., Ediciones Palabra, Madrid, 1987.

⁷⁴ J. Ruiz-Giménez Cortés, *Derechos fundamentales de la persona*, op. cit., pp. 115-116.

costituisce fondamento dell'ordine politico. Diritti quali il diritto alla vita, all'integrità fisica e morale, all'intimità, alla libertà ideologica e così via, sono attribuiti agli stranieri proprio per mandato costituzionale e non è dunque possibile un trattamento diseguale nei confronti di questi rispetto ai cittadini spagnoli»⁷⁵.

L'orientamento giurisprudenziale è dunque chiarissimo: tutti quei diritti che sono imprescindibili per garantire la dignità umana devono essere attribuiti allo stesso modo agli spagnoli ed agli stranieri, dovendo essere la loro disciplina normativa identica nei confronti degli uni e degli altri. In definitiva, in questi diritti «la dignità di base» dell'essere umano esige la loro titolarità piena senza alcuna distinzione.

Un'altra questione che è stata posta al nostro «interprete supremo della Costituzione» è quella riguardante la titolarità di diritti da parte delle persone giuridiche.

Anche se, come esattamente avverte von Münch con riguardo alla Repubblica federale tedesca, nè gli organi dello Stato nè le persone giuridiche di diritto privato possono essere titolari del diritto fondamentale della dignità della persona umana, poichè questo diritto vige solo nei confronti delle persone come individui in quanto legato all'esistenza unica ed irripetibile del singolo⁷⁶, è altrettanto indubitabile che si potrebbe ammettere una certa estensione analogica del concetto di «dignità» alle persone collettive (moralì o giuridiche), nella misura in cui, come ricorda Ruiz-Giménez⁷⁷, queste «persone collettive» sono composte da singole persone umane, perseguono scopi umani e raggiungono una sufficiente coesione interna, attraverso la stabile cooperazione di tutti i loro membri. Partendo da questa considerazione si potrebbe ammettere la titolarità di certi diritti da parte di tali persone collettive.

Dunque, come in precedenza si è sottolineato, il Tribunale costituzionale ha avuto l'opportunità di pronunciarsi su questa materia nella sua Sentenza 64/1988, nella quale ha argomentato come segue⁷⁸:

«È indiscutibile che, in linea di principio, i diritti fondamentali e le libertà pubbliche siano diritti individuali che considerano l'individuo come soggetto attivo e lo Stato come soggetto passivo nella misura in cui tendono a riconoscere ed a proteggere ambiti di libertà o prestazioni che i pubblici poteri debbono attribuire o fornire ai singoli. Si deduce così, senza particolare difficoltà, dall'art.10 della Costituzione, che nel primo comma, questo lega i diritti inviolabili alla dignità della persona e allo sviluppo della personalità e, che nel suo secondo comma, li raccorda ai cosiddetti diritti umani, oggetto della Dichiarazione universale e dei diversi Trattati ed Accordi internazionali ratificati dalla Spagna.

Ciononostante, è certo che la piena effettività dei diritti fondamentali esige di riconoscere che la titolarità dei medesimi è attribuita non solo agli individui isolatamente presi, ma anche in quanto inseriti in gruppi ed organizzazioni, la cui finalità sia specificamente quella di difendere determinati ambiti di libertà o di realizzare gli interessi ed i valori che compongono il substrato essenziale del diritto fondamentale».

L'alto Tribunale ha in questo modo ammesso la titolarità dei diritti di queste persone collettive, con una argomentazione che si può ritenere abbia riconosciuto, ad un tempo, da un lato, un certo sfondo di «dignità ontologica» alle persone collettive e che, dall'altro, pare fondarsi sull'idea che il riconoscimento della titolarità di diritti ai gruppi nei quali si inseriscono gli individui presupponga un accrescimento dell'effettività dei diritti fondamentali e perciò, si colleghi, in ultima analisi, alla stessa dignità di ogni essere

75 STC 107/1984, del 23 novembre, *fund. jur.* 3°. Questo orientamento giurisprudenziale sarà confermato nella STC 99/1985, del 30 settembre, *fund. jur.* 2°.

76 I. von Münch, *La dignidad del hombre*, op. cit., p. 17.

77 J. Ruiz-Giménez Cortés, *Derechos fundamentales de la persona*, op. cit., p. 116.

78 STC 64/1988, del 12 aprile, *fund. jur.* 1°.

umano. Crediamo che questo ultimo argomento sia abbastanza chiaramente alla base dell'estensiva concezione in virtù della quale l'alto Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva a ricorrere con l'*amparo* costituzionale per la tutela di un diritto personalissimo quale è il diritto all'onore. In effetti, nella sua sentenza 214/1991, il Tribunale argomentava nel seguente modo⁷⁹:

«Trattandosi di un diritto personalissimo, come è il diritto all'onore, la legittimazione attiva sarà attribuita, in linea di principio, al titolare di questo diritto fondamentale. Questa legittimazione originaria non esclude nè l'esistenza di altre legittimazioni, nè che debba considerarsi anche come legittimazione originaria quella del membro di un gruppo etnico o sociale determinato, quando l'offesa sia rivolta contro tutta questa collettività, in modo che, disprezzando questo gruppo socialmente differenziato, si tenda a provocare nel resto della comunità sociale sentimenti ostili o almeno, contrari alla dignità, alla stima personale o al rispetto ai quali hanno diritto tutti i cittadini indipendentemente dalla loro nascita, razza o condizione personale o sociale»⁸⁰.

4.3 Diritti inerenti alla dignità

La dignità, come già abbiamo affermato, è la fonte di tutti i diritti; per tale motivo l'art.10.1 fa scaturire da questa alcuni diritti inviolabili «che le sono inerenti». Come ha affermato il Tribunale costituzionale⁸¹, «il valore giuridico fondamentale della dignità della persona», indissolubilmente legato al diritto alla vita nella sua dimensione umana, è riconosciuto nell'art.10.1 come germe o nucleo di alcuni diritti che le sono inerenti. Il rilievo ed il significato superiore dell'uno e dell'altro valore e dei diritti che li incarnano si manifesta nella sua stessa posizione nel testo della Costituzione, poichè l'art. 10 si trova all'inizio del Titolo destinato a trattare dei diritti e dei doveri fondamentali.

Quest'ultima riflessione fa sorgere la questione di quali siano i diritti inerenti alla dignità dell'essere umano. Garrido Falla⁸², in base ad un argomento tanto formalista quale quello della diversa protezione giuridica dei diritti che fornisce l' art. 53 della *Lex superior*, risponde alla nostra precedente domanda affermando che i diritti inviolabili che sono inerenti alla persona sono solo quelli compresi negli articoli tra il 15 ed il 29 della Costituzione (e nel 30 per quanto si riferisce al diritto all'obiezione di coscienza). Non è in alcun modo possibile aderire a questa interpretazione, che è priva di ogni fondamento sostanziale, mentre a parer nostro questo contenuto materiale, cioè, il nucleo assiologico della Carta fondamentale deve pervadere tutti e ognuno dei precetti costituzionali.

Come affermava Maritain⁸³, l'evento fondamentale del nostro tempo è che la ragione umana ha preso ora coscienza non solo dei diritti dell'uomo in quanto persona umana e persona di cittadino, ma anche dei suoi diritti in quanto persona sociale proiettata nel processo economico e culturale e, in particolare, dei suoi diritti come persona che lavora. In definitiva, potremmo aggiungere, oggi esiste una coscienza sociale rispetto alla inderogabile necessità di contribuire allo sviluppo completo di ogni essere umano. Ed è evidente che questo sviluppo completo o come dice l'art. 10.1, il libero sviluppo della

⁷⁹ STC 214/1991, dell' 11 novembre, *fund. jur.* 3°.

⁸⁰ In un altro passo della stessa Sentenza 214/1991 (*fundamento jurídico* 8°) il Tribunale afferma che «l'odio ed il disprezzo nei confronti di tutto un popolo o di un'etnia (di qualunque popolo e di qualunque etnia) sono incompatibili con il rispetto della dignità umana, che è garantita solo se la si attribuisce allo stesso modo ad ogni uomo, ad ogni etnia, a tutti i popoli».

⁸¹ STC 53/1985, dell' 11 aprile, *fund. jur.* 3°.

⁸² F. Garrido Falla, *Comentario al artículo 10 de la Constitución*, nell'opera collettiva diretta dallo stesso autore, *Comentarios a la Constitución*, Civitas, 2ª ed., Madrid, 1985, pp. 185 e ss.; in particolare, p. 187.

⁸³ J. Maritain, *El hombre y el Estado*, Fundación Humanismo y Democracia – Encuentro Ediciones, Madrid, 1983, p. 121.

personalità, esige la soddisfazione di tutti e di ciascuno tra i diritti di cui l'uomo è titolare nelle diverse dimensioni della sua vita. Perciò, anche quando si possano stabilire una serie di graduazioni crediamo che tutti e ciascuno tra i diritti che la Costituzione enuncia nel suo Titolo I siano in grado maggiore o minore, inerenti alla persona e alla sua dignità fondamentale. Dunque, a nostro parere, anche i diritti che accoglie il Capitolo 3° del Titolo I (sotto la non molto fortunata intitolazione di *Principi direttivi della politica sociale ed economica*) devono essere legati alla dignità personale. La dignità di ogni persona che si trovi sotto il profilo generazionale in quella che si è chiamata terza età non esige forse determinate prestazioni dei pubblici poteri, prestazioni alle quali allude l'art. 50? La risposta è così ovvia e la generalizzazione degli esempi che potrebbero essere fatti tanto evidente, da rendere superflua qualunque ulteriore riflessione.

Ma anche da un punto di vista più formale, la collocazione dell'art. 10, all'inizio del Titolo I, e come articolo isolato rispetto ai Capitoli nei quali è strutturato il Titolo in esame, offre un fondamento abbastanza solido sul quale basare la proiezione generale della dignità nei confronti di tutti i diritti del Titolo, indipendentemente da quale sia l'efficacia giuridica delle norme nelle quali tali diritti siano disciplinati. In definitiva, in misura maggiore o minore, tutti i diritti del Titolo I promanano dalla dignità della persona e perciò le sono inerenti, anche se senza alcun dubbio possono essere stabilite graduazioni nell'intensità di questo legame tra dignità e diritti. E ciò deve esprimere il suo rilievo giuridico, a tacer d'altro, ad esempio, a fini ermeneutici.

Un esempio giurisprudenziale di interpretazione estensiva di questo valore giuridico supremo che è la dignità della persona è riscontrabile nelle Sentenze 113/1989 e 158/1993, nelle quali l'alto Tribunale individua l'esistenza di alcuni limiti che gravano sui diritti patrimoniali nel rispetto della dignità della persona umana.

Nella prima di queste Sentenze, il Giudice della Costituzione afferma che i valori costituzionali che garantiscono legittimità al limite che la non sequestrabilità impone al diritto del creditore all'adempimento della sentenza passata in giudicato che gli riconosce il credito si trovano nel rispetto della dignità umana, previsto come il primo dei fondamenti dell'ordine politico e della pace sociale nell'art. 10.1, per cui risulta ragionevole e adeguato creare una sfera patrimoniale intangibile nei confronti dell'azione esecutiva dei creditori che possa dare al debitore la possibilità di una esistenza degna⁸⁴.

Perseguendo nello stesso orientamento, nella Sentenza 158/1993⁸⁵, il Tribunale costituzionale considera che le norme sulla non sequestrabilità di salari e pensioni – che in molte occasioni sono l'unica fonte di entrate economiche per un grande numero di persone – costituiscono limiti legislativi al sequestro che hanno, in linea di principio e con carattere generale, una chiara giustificazione costituzionale nel rispetto della dignità della persona umana, «principio al quale ripugna che l'effettività dei diritti patrimoniali sia condotta sino al limite di sacrificare il minimo economico che serve alla vita del debitore». Questo rispetto per la dignità della persona giustifica, così, la creazione da parte della legge di una sfera patrimoniale immune dall'azione esecutiva dei creditori.

Questa giurisprudenza dovrebbe rappresentare un esempio da seguire. La dignità della persona, come valore supremo dell'ordinamento giuridico, esige una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei cosiddetti diritti sociali. Come ha affermato in modo assolutamente condivisibile Frosini⁸⁶, il progresso della civilizzazione umana si misura soprattutto nell'aiuto dato dal più forte al più debole, nella limitazione dei poteri naturali del primo così come nel riconoscimento delle esigenze morali del secondo, nell'accrescersi del senso dell'umana fratellanza senza la quale i diritti alla libertà si

⁸⁴ STC 113/1989, del 22 giugno, *fund. jur.* 3°.

⁸⁵ STC 158/1993, del 6 maggio, *fund. jur.* 3°.

⁸⁶ V. Frosini, *Los derechos humanos en la sociedad tecnológica*, in *Anuario de Derechos Humanos*, n° 2, Universidad Complutense, Madrid, 1983, pp. 101 e ss.; in particolare, p. 107.

convertono in privilegi egoistici ed il principio di uguaglianza giuridica, in un livellamento fondato sulla sottoposizione al potere del più forte. È necessario, dunque, che questi diritti che Bidart Campos⁸⁷ ha denominato «impossibili», cioè, quei diritti che un uomo non riesce ad esercitare e a godere, trovino una protezione effettiva. Ciò è imposto dalla dignità fondamentale di ogni essere umano.

E d'altra parte, anche se dal tenore dell'inciso finale dell'art. 53.3 della Costituzione si deduce chiaramente che quelli che sono con inadeguata denominazione chiamati «principi direttivi della politica sociale ed economica non costituiscono diritto immediatamente applicabile», è tuttavia altrettanto evidente che da ciò non si deve dedurre che i principi del Capitolo 3° non creino alcun tipo di obblighi per i poteri pubblici. Il primo inciso della stessa norma attesta il contrario («Il riconoscimento, il rispetto e la protezione dei principi riconosciuti nel Capitolo 3° ispireranno il diritto positivo, la prassi giudiziaria e l'azione dei pubblici poteri»). E nell'interpretazione di questi diritti, di questi principi, che, verificatosi il caso, gli organi giurisdizionali dovranno realizzare, si dovrà tenere ben presente che anche su di essi si deve proiettare il valore giuridico supremo della dignità che esige, come già abbiamo visto, un «*minimum* inviolabile» che ogni statuto giuridico deve assicurare.

In un diverso ordine di considerazioni, l'analisi della giurisprudenza del Tribunale costituzionale pone in rilievo un continuativo legame tra un gruppo più o meno ampio di diritti e la dignità della persona, senza che, a nostro parere, da ciò debba essere dedotto che solo e soltanto questi diritti debbano essere considerati inerenti alla dignità dell'essere umano.

Nella sua Sentenza 53/1985, l'alto Tribunale ha considerato che la dignità della persona si trova intimamente legata al libero sviluppo della personalità (art. 10) e ai diritti all'integrità fisica e morale (art. 15), alla libertà ideologica e di credenze (art. 16), all'onore, all'intimità personale e familiare ed alla propria immagine (art. 18.1)⁸⁸.

Specialmente pressante è stata l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale il diritto all'onore e i diritti all'immagine ed alla intimità personale e familiare riconosciuti nell'art. 18.1 appaiono come diritti fondamentali strettamente legati alla stessa personalità e derivati senza alcun dubbio dalla dignità della persona⁸⁹. «L'intimità personale e familiare – ragiona in un'altra occasione il Giudice della Costituzione⁹⁰ – è un bene che gode della natura di diritto fondamentale e senza il quale non è realizzabile e neppure concepibile, l'esistenza in dignità che a tutti vuole assicurare la Norma fondamentale». Questi diritti all'immagine e all'intimità personale e familiare, in quanto derivati senza dubbio dalla dignità della persona, «implicano l'esistenza di un ambito proprio e riservato nei confronti dell'azione e della conoscenza degli altri, un ambito necessario – secondo le regole della nostra cultura – per mantenere una qualità minima della vita umana. Questi diritti si manifestano così come personalissimi e legati alla stessa esistenza dell'individuo»^{91 92}. Ora, se l'attributo più importante della intimità, come nucleo centrale

87 G.J. Bidart Campos, *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, tomo I (*El Derecho constitucional de la libertad*), Ediar, Buenos Aires, 1986, p. 210.

88 STC 53/1985, dell' 11 aprile, *fund. jur.* 8°.

89 Tra le molte altre, SSTC 231/1988, del 2 dicembre, *fund. jur.* 3° ; 197/1991, del 17 ottobre, *fund. jur.* 3°, e 214/1991, dell' 11 novembre, *fund. jur.* 1°.

90 STC 20/1992, del 14 febbraio, *fund. jur.* 3°.

91 STC 231/1988, del 2 dicembre, *fund. jur.* 3°.

92 Sviluppando il suo orientamento giurisprudenziale, il Tribunale costituzionale ritiene (STC 20/1992, del 14 febbraio, *fund. jur.* 3°) che anche se non tutto quello che serve a difendere ciò che si dice vita privata meriterà una tale considerazione e protezione, è però necessario ribadire che la tutela di questo «nucleo di immunità» può cedere solo quando si tratti del diritto di informazione, a condizione che quanto si rende noto riguardi, per il suo oggetto ed il suo valore, la sfera pubblica, e che non coincide, è evidente, con ciò che può suscitare o far nascere, soltanto, la curiosità altrui. E in un altro caso (STC 197/1991, del 17 ottobre, *fund.*

della personalità, è la facoltà di escludere gli altri, di non ammettere ingerenze esterne, sia per ciò che riguarda l'assunzione della conoscenza di dati personali altrui, come per la divulgazione illegittima di questi, il Tribunale⁹³ considera che «la relazione dell'intimità con la libertà e con la dignità della persona implica che la sfera di inviolabilità della persona nei confronti di interferenze esterne, il suo ambito personale e familiare solo in qualche caso possa avere una proiezione all'esterno, per cui non comprende in principio i fatti riguardanti le relazioni sociali e professionali nei quali si svolge l'attività lavorativa»

Al contrario, qualcuno tra i diritti disciplinati nella Sezione prima del Capitolo 2° del Titolo I (che sono i diritti che possono essere protetti attraverso il ricorso di *amparo* costituzionale) non è stato considerato imprescindibile per garantire la dignità umana. Questo è il caso della libertà di circolazione all'interno delle frontiere dello Stato ed il conseguenziale diritto a risiedervi, diritti che non essendo imprescindibili per la garanzia della dignità umana, non sono attribuiti a tutte le persone in quanto tali indipendentemente dalla loro condizione di cittadini⁹⁴.

E sull'altro lato della stessa moneta dobbiamo porre la riflessione giurisprudenziale che estende il quadro giuridico dell'art. 39.1, norma che inizia il Capitolo 3° (*Principi direttivi della politica sociale ed economica*) del Titolo I, secondo il quale «i poteri pubblici assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia». Dunque, secondo l'alto Tribunale⁹⁵, in corrispondenza con il pluralismo delle opzioni personali esistenti nella società spagnola e con la preminenza che assume il libero sviluppo della personalità – che come già abbiamo precisato in precedenza – conferisce un carattere concreto, individualizzato, all'insieme dei diritti che promanano dalla dignità dell'essere umano –, la Costituzione non solo protegge la famiglia che si costituisce attraverso il matrimonio, ma anche la famiglia come realtà sociale, intesa come quella che si crea volontariamente con l'unione di fatto, effettiva e stabile, di una coppia.

Crediamo che la giurisprudenza che si è commentata ponga in rilievo, almeno in modo embrionale, che, pur con maggiori o minori sfumature e cadenze, la dignità dell'essere umano si manifesta, si proietta in un modo o nell'altro, con diversi livelli di intensità, su tutti e su di ognuno dei diritti che il Titolo I della Costituzione enuncia, sia che questi si presentino sotto l'intitolazione di autentici diritti, sia sotto quella di principi direttivi. Questa è, riteniamo, la via da seguire, quella che deve avere come propria guida il principio per cui le violazioni più brutali della dignità essenziale, fondamentale, di tutti gli esseri umani, in genere si presentano in forma più evidente e clamorosa nei cosiddetti diritti sociali o socio-economici, la cui sistematica violazione, più da parte dei singoli che da parte dei pubblici poteri rivela elevatissimi livelli di mancanza di solidarietà sociale di fronte ai quali i poteri pubblici non possono rimanere impassibili, anche solo in considerazione del chiarissimo e fondamentale mandato costituzionale dell'art. 9.2 della nostra Carta fondamentale.

4.4 La dignità della persona come freno di fronte all'esercizio abusivo dei diritti

L'elevare la dignità della persona e i diritti che le sono inerenti a categoria di fondamento dell'ordine politico e della pace sociale non significa, come abbiamo già avuto l'opportunità di segnalare, che tutti i diritti, neppure quelli fondamentali siano *in toto* condizioni imprescindibili per l'effettiva protezione della dignità personale, in modo che

jur. 3°) il Tribunale ritiene che, sotto il profilo della dignità della persona, non ci sia dubbio che la filiazione ed in particolare l'identificazione dell'origine di un figlio adottivo, debba considerarsi come parte di questo ambito proprio e riservato di intimità.

93 STC 142/1993, del 22 aprile, *fund. jur.* 7°.

94 STC 94/1993, del 22 marzo, *fund. jur.* 3°.

95 STC 47/1993, dell' 8 febbraio, *fund. jur.* 3°.

qualunque restrizione che si imponga al suo esercizio si traduca in uno stato di perdita della dignità. In ultima analisi, non esistono diritti illimitati e ancor meno è possibile esercitare dei diritti in modo abusivo. In questo ordine di considerazioni, la dignità è venuta ad operare come un limite di fronte all'esercizio abusivo dei diritti. In tal senso si è orientata in diversi casi la giurisprudenza costituzionale.

Già in una delle sue prime sentenze il Tribunale costituzionale ha considerato⁹⁶ che né la libertà di pensiero né il diritto di riunione e di manifestazione comprendessero la possibilità di esercitare nei confronti di terzi una violenza morale nella forma dell'intimidazione, perché ciò è contrario a beni costituzionalmente protetti come la dignità della persona ed il suo diritto all'integrità morale, che devono essere rispettati non solo dai pubblici poteri, ma anche dai cittadini.

Senza dubbio sono state le libertà in materia di informazione quelle che in maggiore misura si sono viste limitate nel loro esercizio abusivo dal valore giuridico supremo dell'ordinamento, la dignità della persona. L'orientamento giurisprudenziale del Tribunale costituzionale può essere sintetizzato nel modo seguente:

a) rifiuto di pronunciare appellativi formalmente ingiuriosi in qualunque contesto, in quanto questi non solo non sono necessari per l'attività di informazione o di formazione dell'opinione, ma per di più e fondamentalmente, presuppongono un danno ingiustificato alla dignità delle persone o al prestigio delle istituzioni, poiché si deve considerare che la Costituzione non riconosce un preteso diritto all'insulto che sarebbe d'altro canto incompatibile con la dignità della persona⁹⁷.

b) Rifiuto di diffondere immagini che convertano in strumento di divertimento e di intrattenimento qualcosa di così personale come le sofferenze e la stessa morte di un individuo, considerando che ciò è in evidente contrasto con il principio della dignità della persona⁹⁸.

c) Rifiuto della tesi secondo la quale la libertà ideologica prevista dall'art. 16 della Costituzione o la libertà di espressione disciplinata dall'art. 20.1, comprendano il diritto a realizzare manifestazioni, espressioni o campagne di carattere razzista o xenofobo, dato che ciò è contrario non solo al diritto all'onore della persona o delle persone direttamente interessate, ma anche ad altri beni costituzionali come quello della dignità umana, che devono essere rispettati sia dai pubblici poteri che dagli stessi cittadini. La dignità come livello o categoria della persona in quanto tale, dal quale deriva e nel quale si proietta il diritto all'onore, non ammette alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, opinioni o credenze⁹⁹.

In sintesi e per concludere, è evidente che i diritti fondamentali vincolano anche i singoli, e non solo i pubblici poteri ed è analogamente chiaro che se il rispetto dei diritti degli altri, così come il rispetto per la legge, è uno dei fondamenti dell'ordine politico e della pace sociale, non si potrà mai esercitare un diritto violando il diritto di un'altra persona e, ancor meno, ledendo la dignità essenziale di un altro essere umano, e che dunque qualunque lesione della dignità personale causata dall'esercizio di un diritto converte questo esercizio in abusivo, privando colui il quale così agisca di ogni protezione costituzionale o legislativa.

96 STC 2/1982, del 29 di gennaio, *fund. jur.* 5°.

97 STC 105/1990, del 6 giugno, *fund. jur.* 8°.

98 STC 231/1988, del 2 dicembre, *fund. jur.* 8°.

99 STC 214/1991, del 11 novembre, *fund. jur.* 8°.